



BOZZA
7/6/2019

Il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, ed in particolare gli articoli 25, 56 e 58, che prevedono rispettivamente, l'articolazione del Ministero dell'economia e delle finanze in Dipartimenti, le attribuzioni e l'organizzazione interna dello stesso;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il *“Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”*, con il quale è stato recepito il nuovo organico di cui al citato d.P.C.M. 25 ottobre 2012;

VISTO il decreto ministeriale 17 luglio 2014, concernente l'individuazione e le attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTI i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto Ministeri - personale non dirigente e relativi contratti integrativi;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2016-2018 del comparto funzioni centrali, sottoscritto in data 12 febbraio 2018;

VISTA la legge del 22 giugno 1988, n. 221, concernente *“Provvedimenti a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie”*;

VISTO l'art. 34, comma 1, del CCNL 1994/1997 – biennio economico 1994/1995 – sottoscritto il 16 maggio 1995, il quale prevede che i trattamenti economici accessori in atto presso le singole

amministrazioni del comparto, secondo la specifica disciplina legislativa, contrattuale ed amministrativa in vigore, siano conservati nelle amministrazioni medesime in base alle modalità determinate dal medesimo contratto;

VISTO l'art. 1, comma 2, della legge 10 ottobre 1996, n. 525, concernente *“Norme in materia di personale amministrativo del Ministero di grazia e giustizia e delle magistrature speciali”* il quale stabilisce, tra l'altro, che la dinamica retributiva dell'indennità di cui all'art. 1 della legge 221/1988, contrattualmente definita *“indennità di amministrazione”*, è affidata alla contrattazione collettiva;

VISTO l'art. 26, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, con il quale si prevede che *“(..) al personale di segreteria delle commissioni tributarie nonche' al personale in servizio presso la segreteria della commissione tributaria centrale e' attribuita l'indennita' prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221. A tale indennita' si applica la disciplina di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 10 ottobre 1996, n. 525.”*;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, concernente il *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 2021”*;

VISTO il comma 350 dell'art. 1 della citata legge n. 145/2018, che prevede la razionalizzazione organizzativa e amministrativa delle articolazioni territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze mediante la revisione degli assetti organizzativi periferici;

VISTO il comma 351 dell'art. 1 della suddetta legge n. 145/2018, il quale stabilisce che *“Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede anche agli interventi di riorganizzazione di cui al comma 350, al fine di assicurare una maggiore funzionalita' e flessibilita' operativa degli uffici centrali e periferici, nonche' di garantire l'uniformita' del trattamento economico del personale in servizio”*;

VISTO il comma 353 dell'art. 1 della citata legge n. 145/2018, che individua le risorse da destinare alle finalità di cui al predetto comma 351, pari a 20,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019;

CONSIDERATO l'art. 19, comma 1-ter, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, il quale prevede che *“nelle more dell'adozione dei provvedimenti volti a dare attuazione al citato comma 350 dell'articolo 1 della legge 145 del 2018, è comunque assicurata, con decorrenza a far data dal 1° gennaio 2019, l'uniformità del trattamento economico del personale in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze.”*;

CONSIDERATO che le misure dell'indennità di amministrazione vigenti per il personale ex art. 26, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, differiscono da quelle previste per il restante personale delle aree in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

RITENUTO, pertanto, di dover garantire l'uniformità del trattamento economico di cui all'art. 1, comma 351, e all'articolo 19, comma 1-ter, del decreto legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, mediante rideterminazione dell'indennità di amministrazione in favore del personale delle aree funzionali in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con effetto dal 1° gennaio 2019;

INFORMATE le organizzazioni sindacali;

DECRETA

Art. 1

Al fine di garantire l'uniformità del trattamento economico di cui all'art. 1, comma 351, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e all'art. 19, comma 1-ter, del decreto-legge 25 marzo 2019, n.22, le misure dell'indennità di amministrazione spettante al personale delle aree funzionali in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze sono rideterminate in quelle indicate nella sottostante tabella, con effetto dal 1° gennaio 2019:

Qualifica		Nuove misure annue (lordo dipendente)
R.E.	Ispettore Divisione	€ 6.366,48
	Direttore Divisione	€ 6.360,36
III Area	F4 - F5 - F6 - F7	€ 6.319,80
	F3	€ 5.570,16
	F1 - F2	€ 5.192,88
II Area	F3 - F4 - F5 - F6	€ 4.458,12
	F2	€ 4.083,24
	F1	€ 3.714,72
I Area	F1 - F2 - F3	€ 3.697,44

I suddetti importi, corrisposti in 12 mensilità, assorbono quelli in godimento al 31 dicembre 2018 e saranno rideterminati sulla base dei futuri rinnovi contrattuali e con effetto dalla data di decorrenza stabilita dai contratti stessi.

Art. 2

All'onere derivante dalla rideterminazione dell'indennità di amministrazione per il personale delle aree funzionali, nella misura indicata all'articolo 1, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo secondo la normativa vigente.

Roma,

Giovanni Tria